

La carta blu UE (art. 27-quater)

Cos'è?

La Carta Blu UE è un permesso che consente l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano, al di fuori delle quote previste dal Decreto Flussi, ai cittadini stranieri denominati come altamente qualificati.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Requisiti

Il cittadino straniero, per poter richiedere la Carta Blu UE, deve alternativamente essere in possesso di:

un titolo di istruzione superiore a livello terziario o una qualificazione professionale di livello post secondario, rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale;

una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

dei requisiti previsti dalla legge (D.lgs. 9 novembre 2007, n. 206), limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate.

Per i dirigenti e gli specialisti del settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n.133 e n.25, è necessaria una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Durata

La durata del permesso di soggiorno per Carta Blu dipende dalla tipologia del contratto di lavoro che viene sottoscritto.

Nello specifico:

Il permesso ha validità di due anni per i contratti a tempo indeterminato;
Per i contratti a tempo determinato, la durata è pari a quella del contratto di lavoro più tre mesi, ma comunque non può essere inferiore ad 1 anno.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Caratteristiche

I titolari di Carta Blue UE, durante il corso del primo anno di occupazione in Italia, possono esercitare solamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciato il permesso in origine. E' possibile esercitare un'attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività di lavoro subordinato.

Per i primi 12 mesi, inoltre, i cambiamenti di datore di lavoro devono essere autorizzati dalle competenti direzioni territoriali del lavoro.

In caso di disoccupazione, il titolare di Carta Blu UE è autorizzato a cercare un nuovo impiego.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Procedura

Documentazione

Ai fini dell'assunzione del lavoratore straniero altamente qualificato, l'Azienda deve presentare domanda di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per via telematica.

L'Azienda, in sede di presentazione della domanda, dovrà presentare tutti i documenti richiesti per la procedura ex. art. 22 T.U.:

- richiesta nominativa;
- verifica di indisponibilità di lavoratore già presente sul territorio nazionale, a meno che la domanda riguardi un cittadino di un paese terzo già titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato;
- la documentazione di idoneità alloggiativa;
- la proposta di contratto di soggiorno;
- l'impegno a comunicare variazioni nel rapporto di lavoro;
- l'asseverazione.

Inoltre l'Azienda deve indicare, a pena di rigetto:

- La proposta di contratto di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti previsti per il rilascio della Carta Blu;
- Il titolo di studio o i requisiti necessari allo straniero per lo svolgimento della mansione;
- L'importo della retribuzione annuale, non inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.

Istruttoria

La domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione competente. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno, sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 22 T.U., fatte salve specifiche prescrizioni.

Lo Sportello Unico, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, rilascia il nulla osta.

Una volta ottenuto il nulla osta al lavoro, il lavoratore straniero potrà richiedere il visto d'ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese.

Entro 15 giorni dall'ingresso in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro sottoscrivono il contratto di soggiorno mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Tale documento, nel medesimo termine, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

In attesa della formalizzazione del contratto, il lavoratore straniero può esercitare l'attività lavorativa.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Conversione

Il permesso di soggiorno Carta Blu UE può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

La carta blu UE (art. 27-quater)

Permesso rilasciato da altro stato UE

I cittadini stranieri titolari di Carta Blu UE rilasciata da un altro stato membro, nel quale abbiano soggiornato per un almeno un anno, possono trasferirsi in Italia per un periodo superiore a 90 giorni senza bisogno di essere in possesso di un visto, e possono svolgere attività lavorativa previo rilascio del nulla osta al lavoro dallo Sportello Unico.

Se il lavoratore si trasferisce in Italia da un secondo Stato membro in cui si era già spostato come titolare di Carta Blu UE, il requisito di soggiorno minimo nel secondo Stato è ridotto a 6 mesi.

Al fine del rilascio del nulla osta al lavoro, il datore di lavoro deve presentarne richiesta entro un mese dall'ingresso del lavoratore straniero sul territorio nazionale.

La domanda dovrà includere, a pena di rigetto, gli estremi della Carta Blu UE valida rilasciata dal primo Stato Membro e gli estremi di un documento di viaggio valido.

La decisione sul nulla osta viene comunicata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.